



Regione Siciliana
L'Assessore alla Presidenza

PROV. N. 6300 06/08/2008

Prot. n. 116952/GAB.

EMAIL

non seguirà originale

DIRETTIVA IN MATERIA DI ASSENTEISMO

Palermo 4 agosto 2008

AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE, AI SIGNORI DIRIGENTI GENERALI
E AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SPECIALI DELLA REGIONE SICILIANA

AI SIGNORI CAPI DI GABINETTO DEGLI ONOREVOLI ASSESSORI

LORO SEDI

OGGETTO: direttiva per il contrasto dell'assenteismo – notizie di stampa riguardanti la denuncia all'autorità giudiziaria di dipendenti regionali in servizio presso il Museo Archeologico Baglio Anselmi di Marsala.

I. PREMESSA

Da notizie di stampa si è appreso di una denuncia all'autorità giudiziaria di numerosi dipendenti regionali in servizio presso il Museo Archeologico Baglio Anselmi di Marsala.

Sempre dalla stampa si apprende che la denuncia riguarderebbe ben 30 dipendenti, per cui debbo presumere che il numero dei lavoratori in servizio presso il Museo sia addirittura superiore, circostanza che ad un primo esame appare a dir poco sorprendente in relazione al possibile ed effettivo fabbisogno di risorse umane presso una struttura come quella di cui si tratta che, attraverso una ricerca internet, ho appreso avere soltanto quattro sale di esposizione.

Ma al di là tale risultanza, che merita ogni opportuno approfondimento, debbo evidenziare che l'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero quando esercita l'azione penale nei confronti di un

impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione.

Quando si tratti di fatti collegati direttamente o indirettamente al rapporto di servizio appare, tuttavia, evidente per l'Amministrazione l'esigenza di venire a conoscenza degli stessi con la massima sollecitudine, senza attendere la conclusione delle indagini preliminari.

E ciò a prescindere dal procedimento disciplinare, in quanto la conoscenza delle modalità di svolgimento di determinati fatti può permettere all'Amministrazione, nel quadro della propria autonomia organizzativa, di porre in essere con immediatezza tutte le iniziative e le "contromisure" idonee ad impedire che fatti analoghi al possano ripetersi.

D'altra parte, quando si tratti di reati, come quelli dipendenti dall'assenteismo, in danno dell'Amministrazione, la stessa riveste anche la qualità di persona offesa e di soggetto danneggiato legittimato, in quanto tale, a costituirsi parte civile.

Ricorrendo tale ipotesi la norma cui fare riferimento non è quella sopra citata che prevede un'informazione a chiusura delle indagini, perchè nella veste di persona offesa all'Amministrazione spettano diritti e facoltà riguardanti il contenuto degli atti del procedimento ancor prima della richiesta di rinvio a giudizio.

Nessuna ragione, d'altra parte, impedisce la tempestiva comunicazione della notizia di reato all'Amministrazione quando non vi ostino esigenze collegate al segreto investigativo.

Sotto diverso profilo, di fronte a fatti gravissimi come quelli riguardanti il Museo Archeologico di Marsala, non posso fare a meno di evidenziare che i danni economici indiretti causati dal fenomeno dell'assenteismo sono ancora maggiori di quelli dipendenti dalla corresponsione della retribuzione in assenza della controprestazione.

Basti pensare al ritardo nell'erogazione di servizi necessari alle imprese o, con riferimento al caso di specie, al pregiudizio arrecato nell'erogazione di un servizio relativo al turismo che per la nostra Regione rappresenta una delle risorse più rilevanti.

Altra considerazione dalla quale ritengo di non potere prescindere riguarda il ruolo dei dirigenti, apparendo evidente che se è assai difficile una attività di prevenzione che escluda totalmente singoli fatti episodici, una vigilanza effettiva, costante e adeguata è sicuramente idonea ad impedire veri e propri fenomeni di assenteismo che rappresentano, come sopra evidenziato, fonte di un danno enorme non solo per l'Amministrazione, ma per i cittadini, le imprese e tutta la Regione e che, pertanto, saranno perseguiti a ogni livello in maniera inflessibile.

II. DIRETTIVE GENERALI PER I CASI DI REATO E ASSENTEISMO

1. Commissione di reati da parte di dipendenti e fatti di assenteismo

In via generale, tutte le volte che risulti commesso un reato da un pubblico dipendente in relazione al quale l'Amministrazione sia persona offesa, rivolgo ai signori Dirigenti Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Speciali la preghiera di volersi attenere alle seguenti direttive :

- deve richiedersi immediatamente copia della comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, subordinata all'assenza di specifiche esigenze di segretezza, evidenziando la posizione dell'Amministrazione;
- se l'Amministrazione assuma anche la posizione di soggetto danneggiato (e, quindi, sempre nei casi di assenteismo) debbono essere sempre assunte tutte le determinazioni e iniziative necessarie per la costituzione di parte civile;
- se sussistano profili di danno erariale deve essere subito notiziata la Procura Generale della Corte dei Conti;
- debbono con immediatezza essere avviate tutte le attività necessarie per impedire che fatti analoghi si possano ripetere;
- deve essere presentata una relazione al Dirigente Generale del personale entro 15 giorni dalla notizia del fatto, seguita da relazioni suppletive ove sopraggiungano altre notizie;
- si debbono avviare prontamente le iniziative disciplinari;
- la tipologia di sanzione disciplinare proposta va individuata dal Dirigente Generale del personale, eventualmente su proposta del dirigente di settore;
- si deve verificare se sia stata pregiudicata l'erogazione di un servizio ai cittadini e/o alle Imprese, avviando sempre nel caso in cui l'accertamento abbia esito affermativo, le procedure per il licenziamento;
- si debbono verificare puntualmente eventuali responsabilità dirigenziali connesse al potere-dovere di vigilanza;
- per il personale del Dipartimento delle Foreste le competenze relative saranno esercitate dal Dirigente Generale dello stesso Dipartimento.

2. Misure per il contrasto dell'assenteismo

Al fine, poi, di contrastare efficacemente l'assenteismo, ferma rimanendo la disciplina del controllo delle assenze per malattia, si chiede di volersi attenere alle seguenti ulteriori direttive:

- i sistemi di rilevazione automatica delle presenze, nelle more della centralizzazione del sistema, dovranno essere dotati con la massima urgenza di lettori di *badges* che non permettano la lettura di eventuali duplicazioni abusivamente realizzate;
- non deve essere consentita la rilevazione della presenza attraverso digitazione su tastiera di pc attestato a rete accessibile mediante *password*;

- con cadenza almeno bimestrale si deve procedere al controllo della presenza dei dipendenti nella sede di lavoro mediante "foglio d'intervento", trasmettendo, all'esito, un sintetico rapporto numerico all'Ufficio di Gabinetto dello scrivente al fine del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno finalizzati allo studio delle possibili misure di contrasto e contenimento.

La presente direttiva viene trasmessa per conoscenza anche agli Uffici di Gabinetto, affinché gli onorevoli Assessori Regionali, ove lo ritengano, possano assumere le iniziative del caso con riguardo alle agenzie e agli enti di settore vigilati o controllati.

Grato per l'attenzione

L'Assessore alla Presidenza

Giovanni Ilarda

